

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

**STRALCIO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI RELATIVO ALLE
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

(approvato con delibera G.P. n. 2 del 14 gennaio 1999)

**N.B.: è abrogata ogni norma non coerente con il Regolamento Uffici e Servizi
approvato con delibera G.P. n. 87 del 28/4/2009**

INDICE

<u>Articolo 1</u>	Pubblicità delle determinazioni dirigenziali
<u>Articolo 2</u>	Esecutività delle determinazioni dirigenziali
<u>Articolo 3</u>	Ricorsi amministrativi
<u>Articolo 4</u>	Deposito delle determinazioni dirigenziali
<u>Articolo 5</u>	Contenuto delle determinazioni dirigenziali
<u>Articolo 6</u>	Norma finale

Art. 1: Pubblicità delle determinazioni dirigenziali

1. In esecuzione a quanto disposto dall'art. 57 dello Statuto Provinciale la forma dei provvedimenti adottati dai dirigenti è la determinazione dirigenziale.
2. Le determinazioni dirigenziali sono adottate da ciascun dirigente, nelle materie di competenza dei propri uffici, in unico originale.
3. Su richiesta di ciascun dirigente copia delle determinazioni dirigenziali vengono affisse all'Albo dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, a cura del Settore Amministrativo ai soli fini della pubblicità degli atti ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90.
4. Copia integrale di ciascuna determinazione dirigenziale di cui viene richiesta la pubblicazione sarà inserita, nel testo integrale, nell'apposita rete informatica al fine di permetterne la piena conoscenza da parte del Presidente, della Giunta e del Segretario Generale.

Art. 2: Esecutività delle determinazioni dirigenziali

1. Le determinazioni dirigenziali che non comportano assunzione di impegno di spesa sono esecutive fin dal giorno stesso della sottoscrizione da parte del dirigente competente.
2. Le determinazioni dirigenziali che comportano impegni di spesa sono trasmesse, a cura del Settore Amministrativo, al Settore Ragioneria e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Ragioniere Capo o suo sostituto.

Art. 3: Ricorsi amministrativi

1. Contro le determinazioni dirigenziali è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il dirigente che le ha adottate, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.
2. Nel procedimento di ricorso per opposizione si applicano tutte le disposizioni previste dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione normativa vigente in materia.
3. Il ricorso deve essere proposto, in carta legale o resa legale, nel termine perentorio di trenta giorni; decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, attestata dal timbro del Settore Archivio, senza che il dirigente abbia comunicato la decisione, il ricorso stesso si intende respinto.
4. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività della determinazione dirigenziale.

Art. 4: Deposito delle determinazioni dirigenziali

1. L'Archivio della Provincia conserva agli atti l'intero fascicolo, comprensivo dell'originale delle determinazioni dirigenziali, e provvede all'inoltro di copie ai Settori competenti.
2. Presso l'Archivio è conservato il registro delle determinazioni dirigenziali, sul quale dovrà essere riportato il numero, l'oggetto delle stesse, il Settore proponente nonché la data di adozione.

Art. 5: Contenuto delle determinazioni dirigenziali

1. In ciascuna determinazione dirigenziale dovrà essere indicata con chiarezza la denominazione del Settore competente, il nome ed il cognome del dirigente che sottoscrive l'atto, nonché l'autorità ed i termini cui poter fare ricorso.
2. Dovrà essere altresì indicato il responsabile del procedimento qualora questo sia persona diversa dal dirigente che ha sottoscritto l'atto.

Art. 6: Norma finale

1. A decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente stralcio di Regolamento è abrogata ogni contrastante disposizione interna.